



## DELIBERA N. 531/20/CONS

### **DIFFIDA ALLA SOCIETÀ BRT S.P.A. AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2020**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 ottobre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l’art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”, nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “*nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;



VISTO, in particolare, l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che *“A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS, dell'8 maggio 2018;

VISTA la delibera n. 435/19/CONS del 4 novembre 2019 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 48/20/CONS, del 13 febbraio 2020, recante *“Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 112/20/CONS, del 16 marzo 2020, recante *“Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali: agevolazioni per gli adempimenti di cui alle delibere n. 435/19/CONS e n. 48/20/CONS per l'emergenza COVID-19”*;

VISTA la nota della società BRT s.p.a. del 17 aprile 2020 (prot. AGCOM n. 168670/2020), con la quale la medesima società ha trasmesso informazioni strumentali alla quantificazione del contributo 2020 e ha determinato la relativa base imponibile in euro 746.477.525,00 (settecentoquarantaseimilioni quattrocentosettantasettemilacinquecentoventi cinque/00);

VISTA la nota di sollecito n. prot. 234288 del 1° giugno 2020, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione ha invitato la società BRT s.p.a. a provvedere, entro il 15 giugno 2020, alla trasmissione della dichiarazione *“Contributo SP – Anno 2020”* e al pagamento del contributo dovuto, oltre agli interessi legali;



VISTA la nota di riscontro della società BRT s.p.a. del 16 giugno 2020 (prot. AGCOM n. 257649/2020);

RILEVATO che la suddetta società, nonostante abbia trasmesso le informazioni inerenti alla dichiarazione “Contributo SP – anno 2020” e determinato la base imponibile ai fini del pagamento del contributo per l’anno 2020, non ha versato il corrispondente importo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 48/20/CONS;

RILEVATO che l’applicazione dell’aliquota contributiva, fissata per l’anno 2020 nella misura dell’1,35 per mille, alla predetta base imponibile determina un contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2020 da parte della società BRT s.p.a. pari a euro 1.007.744,65 (unmilionesettecentoquarantaquattro/65), oltre agli interessi legali;

CONSIDERATO che la società BRT s.p.a. non ha tuttora provveduto al pagamento del contributo dovuto;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell’Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società BRT s.p.a. deve versare all’Autorità, per l’anno 2020, un contributo complessivamente pari a euro 1.008.000,04 (unmilioneottomila/04), così composto:

	<b>euro</b>
Contributo per l’anno 2020	1.007.744,65
Interessi legali	255,39
<b>Totale</b>	<b>1.008.000,04</b>

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

### **ACCERTA**

il mancato versamento da parte della società BRT s.p.a., C.F. 04507990150, con sede legale in Milano (MI), Piazza A. Diaz n. 7, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all’anno 2020, per un ammontare pari a euro 1.008.000,04 (unmilioneottomila/04), inclusi gli interessi legali;



## **DIFFIDA**

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020, pari a euro 1.008.000,04 (unmilioneottomila/04), comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT59S054240429700000000582, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo SP dovuto all'Autorità per l'anno 2020*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 ottobre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone